



L'andamento numerico del fenomeno vede quindi una crescita proporzionata a quella degli anni 1998 e 1999.

Per quanto riguarda i familiari, al 31 dicembre 2000 essi ammontano a **4003**, divisi in congiunti di collaboratori (**3858**) e di testimoni (**145**). Il loro numero era di 4084 al 30 giugno 2000 e di 4106 al 31 dicembre 1999.

Il totale delle persone sotto protezione al 31 dicembre 2000 è dunque di **5174**, rispetto alle 5246 del precedente semestre.

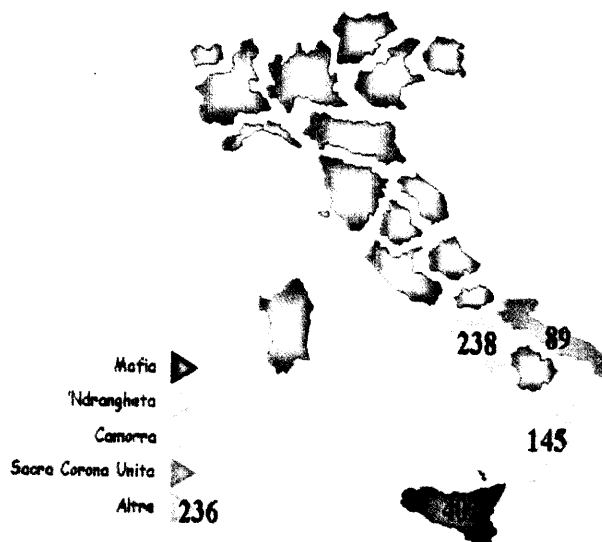
Per quanto riguarda la matrice criminale di provenienza dei collaboratori, **402** provengono da gruppi di area mafiosa (calo di una unità rispetto al semestre precedente), **238** dalla camorra

(incremento di **9** unità), **145** dalla 'ndrangheta (diminuzione di **8** unità), **89** dalla Sacra Corona Unita (aumento di **7** unità) e **236** da altre realtà delinquenziali (aumento di **3** unità).

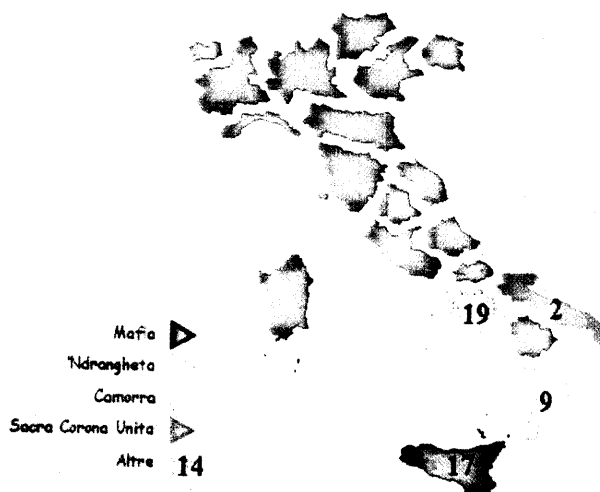
Gli apporti collaborativi dei testimoni hanno riguardato, in **17** casi, delitti di mafia e in **19** reati di camorra. In **9** casi si tratta di delitti commessi dalla 'ndrangheta, mentre **2** sono i casi di collaborazione relativi alla Sacra Corona Unita e **14** quelli su delitti di matrice non riconducibile a quelle citate.

Nel complesso, rispetto al precedente semestre, vi è stata una diminuzione delle testimonianze su delitti mafiosi e della 'ndrangheta, quantificabili, rispettivamente, in **4** e una unità. Sono però aumentati di **4** unità i testimoni per delitti della camorra e di una per quelli della Sacra Corona Unita. Un calo di una unità si registra per i delitti di altro genere.

AREE CRIMINALI DI PROVENIENZA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA



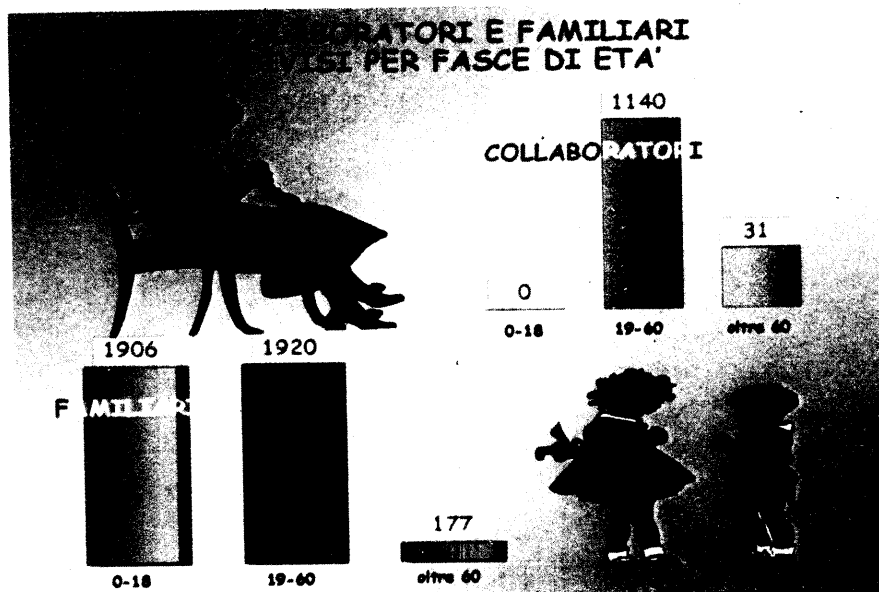
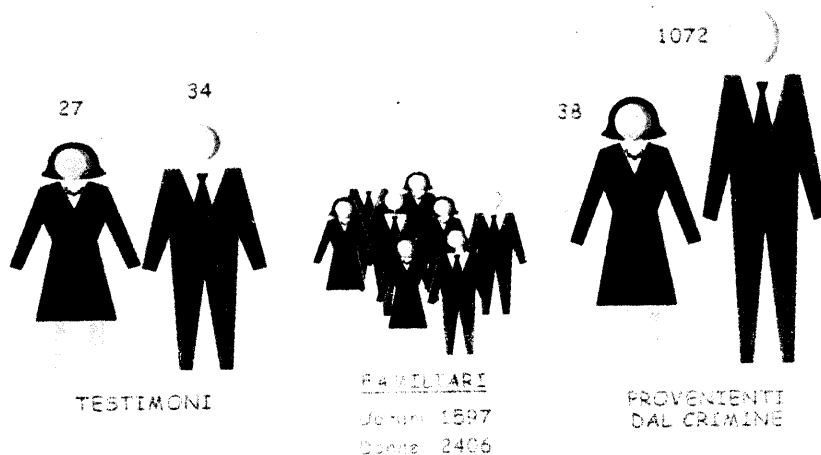
AREE CRIMINALI SULLE QUALI HANNO RIFERITO I TESTIMONI



Dal punto di vista della composizione anagrafica, tra i 1110 collaboratori provenienti dal crimine, **1072** sono uomini e **38** donne. Di essi, **553** uomini e **26** donne non superano i 40 anni. Tra i 61 testimoni, gli *under 40* sono **10** uomini, su un totale di **34** e **19** donne su un totale di **27**. Tra i collaboratori, la fascia maggioritaria è quella tra i 26 e i 40 anni, che comprende **546** persone, mentre tra i testimoni è quella tra i 41 e i 60 anni, con **27** persone.

DISTINZIONE DEI COLLABORATORI PER SESSO

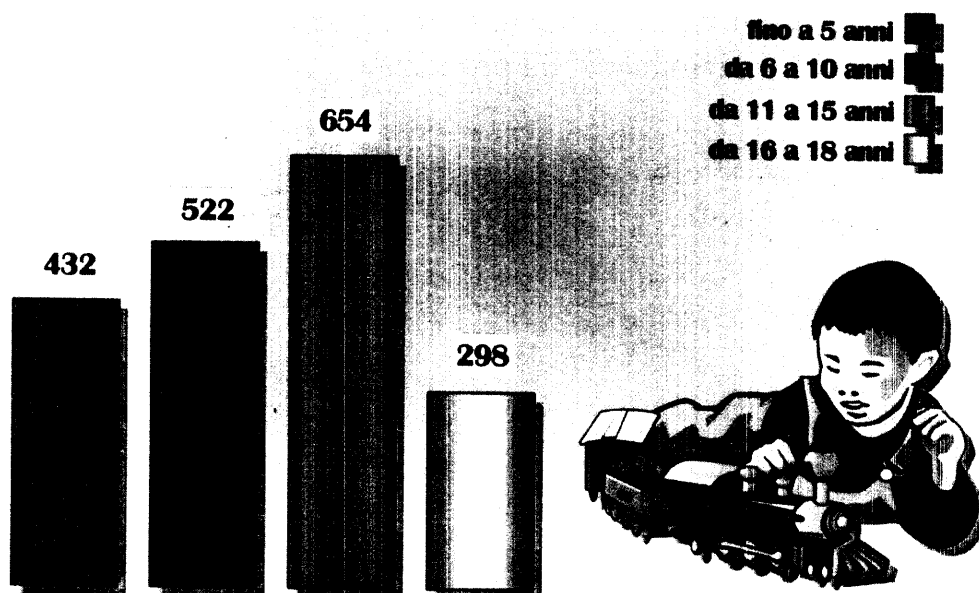
- al 31 dicembre 2000 -



Dall'esame dei familiari, si può notare che la popolazione protetta è formata a larghissima maggioranza da persone con meno di 40 anni. Esse sono ben **3341** (di cui **3216** congiunti di collaboratori e **125** di testimoni). Prevalgono largamente i minori, che sono in tutto **1906** (**1831** congiunti di collaboratori e **75** di testimoni), di cui **654** tra i 10 e i 15 anni.

FAMILIARI MINORENNI

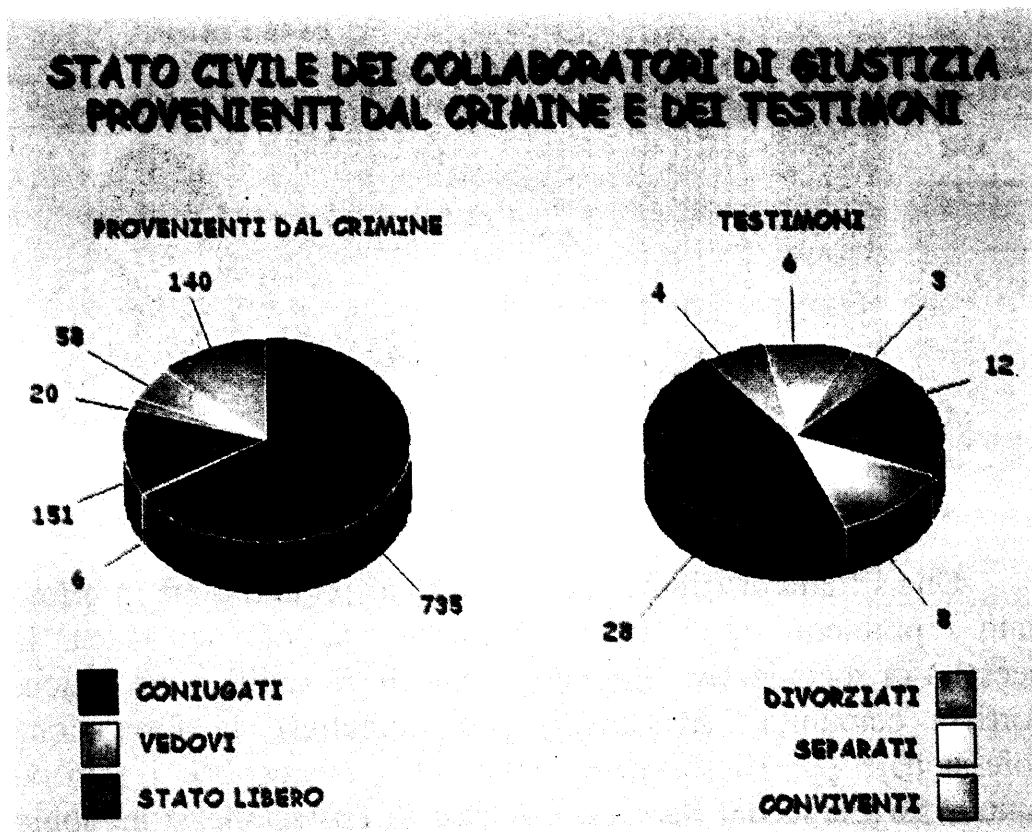
al 31 dicembre 2000



Una siffatta distribuzione dei familiari protetti pone in primo piano i problemi tipici degli adolescenti: la vita scolastica, la necessità di socializzare attraverso i canali giovanili (associazioni sportive, comunità parrocchiali, enti ricreativi), la formazione professionale per l'inserimento lavorativo. Nonostante i positivi risultati raggiunti dal Servizio Centrale di Protezione, è indubbio che tale settore richiede un impegno assiduo ed una strategia che coinvolga trasversalmente le Istituzioni interessate.

Tra i collaboratori della giustizia, è interessante rilevare, al 31 dicembre 2000, la presenza di **21** cittadini extracomunitari, di cui **3** testimoni. Essi provengono in gran parte da Stati nordafricani e dai Paesi dell'area balcanica.

La dimensione transnazionale del crimine organizzato rende estremamente utili tali apporti e tutto fa pensare che se ne aggiungeranno altri in futuro. Sarà perciò necessario affrontare problemi specifici di questo particolare tipo di collaboratori, quali, ad esempio, l'eventualità di un loro definitivo trasferimento in Italia e la protezione dei loro familiari nei Paesi d'origine. E' auspicabile che ciò possa realizzarsi nel quadro di una crescente cooperazione internazionale sulla protezione.



La maggior parte dei collaboratori della giustizia (66%) è coniugata, come pure il 47% dei testimoni. Poco più del 13% dei collaboratori e il 19% dei testimoni è celibe o nubile, mentre il 7%

dei primi e il **15%** dei secondi sono separati o divorziati. La percentuale delle persone in stato di vedovanza è invece complessivamente poco più dell'uno per cento.

Va infine rilevato che, nel semestre in esame, sono nati **44** bambini, **43** figli di collaboratori e **1** di testimoni, di cui la metà di sesso femminile.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO II

L'EFFICACIA DEI PROGRAMMI SPECIALI DI PROTEZIONE

1. La Commissione Centrale e la verifica dei programmi

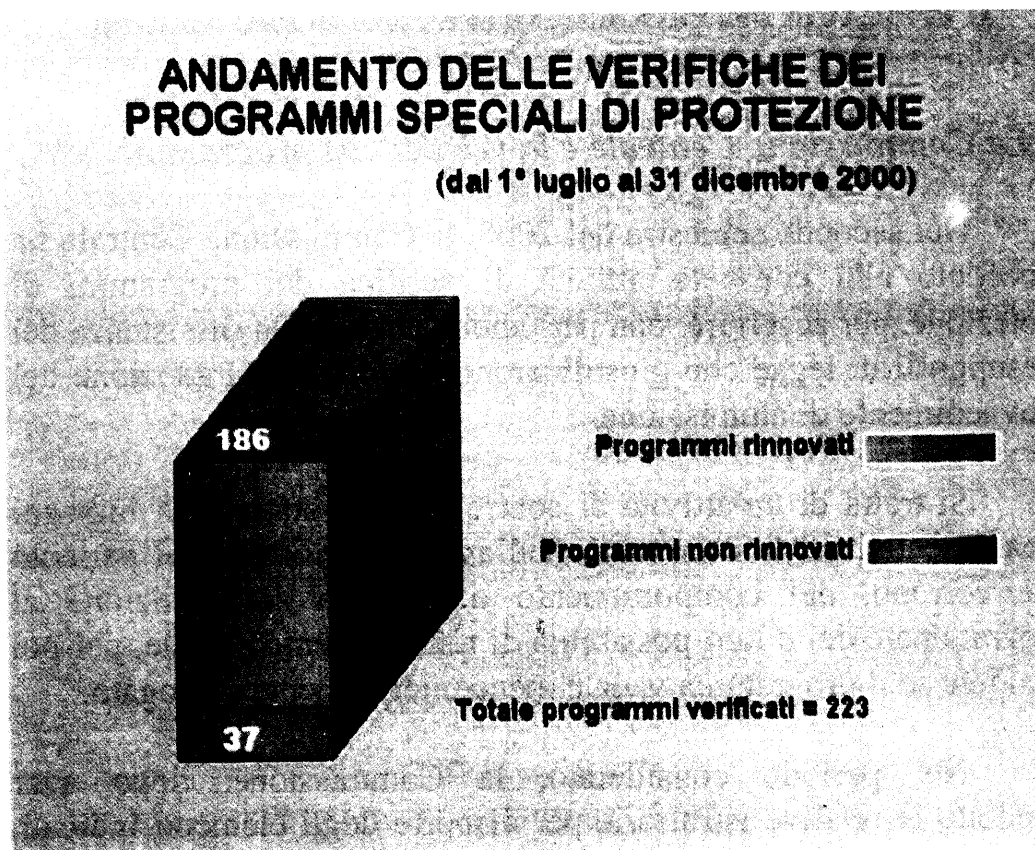
Nel secondo semestre del 2000, la Commissione Centrale ha proceduto alla consueta attività di verifica dei programmi di protezione, per accertare, con periodicità annuale, la sussistenza dei presupposti di legge che giustificarono a suo tempo l'adozione del provvedimento di ammissione.

Si tratta di un'attività di controllo dello stato degli impegni dibattimentali degli interessati, dell'analisi aggiornata del pericolo che corrono, del comportamento durante la sottoposizione al programma e delle loro possibilità di reinserimento sociale, per poi decidere se il programma vada o meno ulteriormente prorogato.

Nel periodo considerato, la Commissione, dopo aver condotto le relative istruttorie per disporre degli elementi indicati, ha esaminato **223** programmi di protezione.

Tra essi, **186** sono stati prorogati per un ulteriore periodo, mentre per altri **37** la decisione è stata negativa. In **30** di questi ultimi casi, la Commissione ha ritenuto che la collaborazione fosse ormai esaurita e che gli interessati, che avevano chiesto quasi tutti di poter uscire dal programma, potessero intraprendere un'esistenza normale in condizioni di sicurezza. Nella maggior parte di tali situazioni, è stata disposta la corresponsione, in un'unica soluzione, dell'importo, calcolato su dodici mesi, delle misure di assistenza o, in alternativa, il mantenimento di esse per il periodo strettamente necessario a consentire una nuova sistemazione.

Nei restanti **7** casi, il programma di protezione non è stato rinnovato a causa delle violazioni delle sue regole da parte degli interessati.



La Commissione ha inoltre modificato in **73** occasioni il numero dei soggetti compresi nei programmi: in **41** di esse, lo ha esteso, su proposta dell'Autorità giudiziaria, ad altri familiari in pericolo, mentre in altre **32** ha ridotto il loro numero.

2. Il programma speciale di protezione: violazioni e conseguenze

Nel secondo semestre del 2000, il Servizio Centrale di Protezione ha continuato la propria attività di comunicazione alla Commissione Centrale e alle Autorità giudiziarie delle violazioni alle regole dei programmi di protezione commesse dai collaboratori della giustizia e dai loro familiari.

Tali regole sono contenute nel programma stesso e vengono accettate e sottoscritte dalle persone protette contestualmente a quest'ultimo. I tutelati sono dunque consapevoli che i loro comportamenti violatori possono condurre alla revoca del programma.

Nel periodo considerato, sono stati segnalati alla Commissione Centrale **184** comportamenti scorretti, commessi da **95** persone sotto protezione, tra collaboratori e familiari (va considerato che una stessa persona può aver commesso più infrazioni).

Per quanto riguarda la loro tipologia, **122** sono violazioni alle regole di sicurezza del programma, mentre in **62** casi si tratta di reati. Le prime consistono, di solito, in allontanamenti non autorizzati dalla località protetta, o in manifestazioni dello *status* di collaboratore e del domicilio protetto, comportamenti che, anche se all'apparenza non sembrano gravi, mettono in serio pericolo la funzionalità del programma.

Quest'ultimo, che si basa sulla mimetizzazione del tutelato e la riservatezza delle condizioni di vita, non può infatti essere un mezzo di sicurezza efficace senza la cooperazione di chi vi è sottoposto.

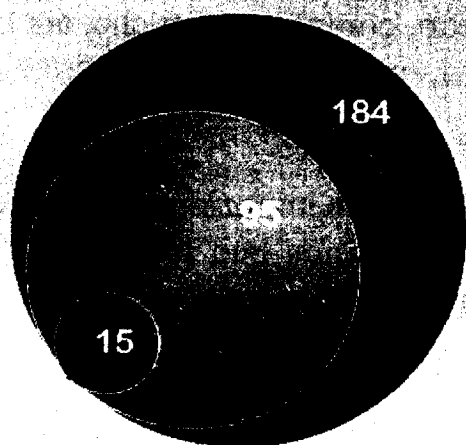
Tra i 62 reati contestati, sono prevalenti i delitti contro il patrimonio (**20**), seguiti dai reati contro l'Amministrazione della giustizia (**17**) e da quelli contro la persona (**16**); nelle altre 9 ipotesi, si tratta in **7** casi di reati di vario tipo e in altri due di delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Rispetto al decorso semestre, si è verificato un calo sia delle violazioni segnalate (che erano state 304, contro le 184 attuali) sia del numero dei loro autori (passati da 146 ai 95 presenti).

E' invece cresciuto il numero dei reati, che erano stati 42, a

fronte dei 62 attuali. A paragone dei primi sei mesi del 2000, sono aumentati da 14 a 20 i reati contro il patrimonio, da 3 a 16 quelli contro la persona e da 8 a 17 quelli contro l'Amministrazione della giustizia.

Vi è stato invece un calo dei reati contro la Pubblica Amministrazione (da 3 a 2), mentre non si sono riscontrati reati contro la legge sugli stupefacenti (rispetto ai 2 del precedente semestre). Sono infine calati da 12 a 7 i reati di altro genere. La percentuale dei reati sul totale delle violazioni è cresciuta dal 14% dello scorso semestre al **34%**.



Programmi revocati ●

Collaboratori segnalati ●

Segnalazioni di comportamenti violatori ●

In conseguenza delle violazioni segnalate, la Commissione Centrale ha revocato **8** programmi di protezione prima della scadenza, mentre altri **7**, giunti al termine di validità, non sono stati prorogati. Da questo punto di vista, non vi sono variazioni rispetto allo scorso semestre. Negli altri casi, gli autori delle violazioni sono stati formalmente richiamati ad un maggior rispetto delle regole del programma.

Il potere di revoca dei programmi pone una serie di delicate implicazioni. Una sua interpretazione rigorosa può addurre alcuni argomenti validi, primo fra tutti che chi commette reati in regime di protezione trasgredisce ad un preciso impegno assunto con lo Stato.

È però altrettanto vero che una sanzione deve essere sempre commisurata alla gravità della violazione commessa e che, quindi, non può esservi un rapporto automatico tra violazione e revoca.

Va anche considerato che il soggetto sotto programma è pur sempre un obiettivo a rischio e che la revoca, così come è stata concepita dal Legislatore, può essere disposta solo quando il comportamento dell'interessato è tale da rendere di fatto inapplicabile il programma o da evidenziare un suo rientro nel mondo del crimine o una cessazione del pericolo.

Non può infine essere sottovalutato un altro fattore: un collaboratore è solitamente collegato ad un nucleo familiare di persone a rischio, che, nel caso di revoca del programma per le violazioni da lui commesse, subiscono senza alcuna colpa le conseguenze. In alcuni casi, la Commissione ha ritenuto di dover mantenere il programma ai familiari, revocandolo al collaboratore autore delle violazioni. Questa valutazione può talvolta originare sviluppi da analizzare con cautela.

Il più rilevante riguarda proprio la posizione del collaboratore. Questi infatti non potrà in ogni caso convivere con la sua famiglia rimasta in programma, poiché, per esigenze di sicurezza, non può conoscere l'ubicazione dei domicili protetti.

La stessa situazione si riproduce nel caso in cui il collaboratore, arrestato per un reato compiuto durante il periodo di protezione e quindi escluso dal programma, venga successivamente ammesso alla detenzione domiciliare: egli non potrà scontarla presso il domicilio in località d'origine, ma neanche in quello in cui vivono i familiari sotto programma.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO III

LE MODALITÀ GENERALI DI APPLICAZIONE

1. LA TUTELA DEI COLLABORATORI DELLA GIUSTIZIA

a) Gli impegni di giustizia

Nell'arco di tempo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2000, sono stati **8904** gli accompagnamenti dei collaboratori della giustizia organizzati dal Servizio Centrale di Protezione, su richiesta delle Autorità giudiziarie.

Tali servizi, che vengono eseguiti dalla Forze di Polizia territoriali, sommati agli oltre 11000 disposti nei primi sei mesi dell'anno, superano la cifra di 20000. Il decremento tra il primo e il secondo semestre è spiegabile con la ridotta mole degli impegni dibattimentali nei mesi estivi.

Degli 8904 accompagnamenti, sono stati **867** quelli disposti, nel secondo semestre del 2000, tramite audizione a distanza, che si aggiungono ai 1510 della prima metà dell'anno.

E' auspicabile che, in futuro, il ricorso alla videoconferenza, già progressivamente in crescita, divenga sempre più frequente. Questo sistema ha infatti permesso, soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge 7 gennaio 1998, n. 11, sia di ridurre il fenomeno del "turismo giudiziario", e cioè gli spostamenti dei collaboratori per comparire nelle varie sedi giudiziarie, sia di aumentare la sicurezza dei protetti e delle scorte.

b) L'attività amministrativa di copertura dell'identità

Nel semestre oggetto della presente Relazione, il Servizio Centrale di Protezione ha continuato a fornire

documenti di copertura alle persone ammesse al programma di protezione.

Si tratta di un momento fondamentale del sistema, perché solo efficaci meccanismi di schermatura dell'identità possono tradurre in pratica il principio della mimetizzazione in località protetta.

I documenti di copertura hanno essenzialmente funzione di sicurezza, e vanno impiegati solo per quest'ultimo fine, e non per stipulare negozi giuridici. La loro validità è legata alla vigenza del programma, alla cui cessazione vengono ritirati.

Tale strumento ha permesso di raggiungere ottimi risultati soprattutto nel settore sanitario: oggi le persone sotto protezione sono quasi tutte dotate di tessere sanitarie con nominativi fittizi, che permettono loro di servirsi, in condizioni di sicurezza, delle strutture pubbliche, con relativo abbattimento dei costi di assistenza medica.

Nel secondo semestre del 2000, sono stati predisposti **863** documenti di copertura, suddivisi secondo la rappresentazione grafica della pagina seguente.

Il Servizio ha inoltre curato le procedure di rinnovo di **459** tra carte d'identità e patenti di guida con i nominativi autentici, che erano scadute durante il periodo di sottoposizione al programma.

Nell'atto in cui riceve un documento di copertura, infatti, l'interessato deve consegnare al Servizio Centrale di Protezione quello corrispondente con le reali generalità, che viene custodito fino alla cessazione del programma.